

N. [redacted] / 46 Vol  
[redacted] Cron



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA  
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Elisabetta Tarozzi	presidente rel.
Dott. Francesca Salvatore	giudice
Dott. Giuseppina Vio Gilardi	giudice on.
Dott. Daniele Chitti	giudice on.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

Oggetto: procedimento n.308/16 vol. ex artt. 333 s.s. c.c. relativo al minore [redacted]  
nato a Parma il [redacted] di [redacted] e [redacted]

1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2016 il P.M. in sede, ha promosso il presente procedimento ai sensi degli artt.333 e 336 cod.civ.in seguito alla segnalazione del Servizio Sanitario competente per territorio concernente la mancata sottoposizione del minore indicato in epigrafe, da parte dei suoi genitori, ad alcune vaccinazioni obbligatorie;
2. il P.M. chiede di accertare le motivazioni del rifiuto e disporre eventuali verifiche tecniche ritenute opportune e necessarie; si osserva a tal proposito che :
3. le leggi che hanno introdotto in Italia l'obbligo del vaccino per i minori (l. n. 891 del 1939, n. 51 del 1966, n. 419 del 1968 e 165 del 1991), non hanno previsto sanzioni né tantomeno l'esecuzione coatta di tale obbligo in caso di inottemperanza allo stesso da parte dei genitori o dell'esercente la patria potestà o la tutela;
4. la l. n. 833 del 1978 attribuisce esclusivamente al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria, la competenza a disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, su proposta motivata di un medico (art. 33) prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, nel caso di ingiustificata inottemperanza; peraltro i reati posti a presidio dei provvedimenti assunti dal Sindaco quale Autorità Sanitaria non possono essere applicati al caso di omessa vaccinazione (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8578 del 06.07.2000);
5. quantunque la Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 del 1992, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della l. n. 51 del 1966 in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. nella parte in cui non prevede la coercibilità dell'obbligo della vaccinazione antipoliomelitica, abbia ritenuto non preclusa l'applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. pur in presenza della previsione di una sanzione amministrativa nel caso di violazione dell'obbligo predetto, tuttavia un concomitante provvedimento in base a tali norme potrà essere adottato dal TM, in detto caso, solo se l'inottemperanza al predetto

V. 902

obbligo da parte dell'esercente la potestà genitoriale si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti del minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale, presupposto indispensabile per l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 333 cc.;

6. a sostegno di tale orientamento si rileva come negli anni successivi alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale, siano intervenute modifiche legislative nazionali e regionali che hanno eliminato la contravvenzione conseguente all'omessa vaccinazione (Veneto, Piemonte, Toscana, Lombardia e Sardegna, tra le altre, hanno abolito le sanzioni amministrative per l'inottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni, esprimendo una politica sanitaria fondata sull'adesione informata e partecipata) ed hanno consentito la frequenza della scuola dell'obbligo da parte di bambini non vaccinati (cfr. d.P.R. n. 355 del 1999), sottintendendo la scelta del Legislatore di non ritenere l'inadempienza dell'obbligo vaccinale da sola sintomatica di grave violazione dei doveri genitoriali, con tutte le conseguenze del caso; tali considerazioni impediscono di ricomprendere l'obbligo di vaccinazione tra i casi di trattamento sanitario imposto a sicuro ed immediato presidio del diritto alla vita ed alla salute del minore in oggetto ovvero precipuamente alla sfera del suo personale e diretto interesse, riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell'ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul piano dell'interesse pubblico ad evitare l'insorgere di importanti focolai epidemici (allo stato non paventabili);

7. né il rifiuto di procedere alla vaccinazione può integrare un comportamento pregiudizievole nei confronti del minore sotto il diverso aspetto dell'impedimento alla frequenza scolastica, atteso che con l'art. 47 del d.P.R. n. 355 del 1999 lo Stato Italiano, nell'ambito di una nuova politica, intesa a controbilanciare la tutela della salute pubblica con quello del diritto alla persona all'autodeterminazione consapevole, in ossequio ai principi espressi dagli ordinamenti di molti Stati membri dell'UE (ove le vaccinazioni non sono imposte bensì consigliate), ha eliminato il divieto di ammissione scolastica del minore non sottoposto alle vaccinazioni d'obbligo

8. nella fattispecie non viene prospettata alcuna concreta e specifica situazione di pregiudizio che possa giustificare l'adozione di interventi autoritativi di limitazione della responsabilità, né risultano elementi che facciano ipotizzare una situazione di incuria da parte di coloro che esercitano la tutela; in mancanza di tali requisiti, l'apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 333 e 336 cod.civ. diventerebbe automatica e generale, assimilando l'intervento dell'autorità giudiziaria che attiene a specifici casi singoli e concreti a quello del legislatore che disciplina situazioni di carattere generale ed astratto ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 333 e ss. cod. civ.

DICHIARA

non luogo a provvedere sulla condizione del minore in epigrafe generalizzato.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Bologna, 1 settembre 2016

Depositato in Cancelleria il



Il Funzionario Giudiziario  
M. Novella Vitali

Il Presidente Rel.  
Dott.ssa Elisabetta Tarozzi